



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

**Regolamento ISEE**

Con il recepimento della riforma di cui al DPCM 159/2013

**Approvato con deliberazione consiliare n° 9 del 22.03.2016**

## **TITOLO I**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

**Art. 2**  
**Ambiti di applicazione**

## **TITOLO II: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI**

**Art. 3**  
**Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

**Art. 4**  
**Banca dati ISEE comunale**

**Art. 5**  
**ISEE corrente**

**Art. 6**  
**Validità ed aggiornamento dell'attestazione**

**Art. 7**  
**Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

**Art. 8**  
**Soglie di accesso e fasce di contribuzione**

## **TITOLO III CONTROLLI SULLE DSU**

**Art. 9**

**Art. 10**  
**Oggetto dei controlli dell'Ente**

**Art. 11**  
**Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

**Art. 12**  
**Norme finali**

## TITOLO I

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Loano.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU n. 267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE ed il Decreto 29 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali e Ministero economia e finanze.
3. La DSU (dichiarazione sostitutiva unica) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie per descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni socialmente agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.
4. L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento con cui si misura la condizione economica del nucleo familiare che intende usufruire di prestazioni agevolate.
5. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **Ambiti di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ed alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione: utenti dei Servizi educativi e scolastici, asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, campo solare, utenti dei servizi assistenziali, bando a sostegno delle locazioni abitative (denominato "bando affitti) con risorse del Comune, bando a sostegno delle spese sostenute per le utenze domestiche (denominato "bando bollette"), contributi economici di natura assistenziale, contributi per il pagamento integrativo rette di case residenza per anziani, servizi assistenza domiciliare, servizio pasti caldi a domicilio, servizi di trasporto anziani e disabili.
3. Ogni altro servizio, educativo, scolastico, assistenziale di nuova istituzione che prevede benefici di natura economica è soggetto al presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale determina il numero di fasce ISEE, gli importi ad esse collegati, e le tariffe corrispondenti.
5. Per tutti i servizi comunali e di Ambito Territoriale sociale 20 di cui Loano è capofila è previsto un valore ISEE sotto al quale si determina l'esenzione totale dal pagamento oltre alle particolari situazioni verranno valutate secondo le procedure indicate nel presente Regolamento all'art.7

## **TITOLO II: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI**

### **Art. 3**

#### **Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio tramite il numero di protocollo di presentazione della DSU indicato nell'istanza unitamente al codice fiscale del soggetto richiedente
4. In caso di impedimenti oggettivi l'amministrazione comunale può richiedere l'attestazione ISEE all'interessato.

### **Art. 4**

#### **Banca dati ISEE comunale**

1. Il Comune cura la gestione della banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati è condivisa dagli uffici di cui al comma 1. nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
3. La banca dati consente di riportare i dati essenziali dei controlli effettuati
4. Le segnalazioni effettuate ai sensi del DL 203 del 2005 sono riportate nella banca dati ISEE

### **Art. 5**

#### **ISEE corrente**

1. E' facoltà del richiedente di presentare un ISEE corrente in sostituzione dell'ISEE in corso di validità in presenza di rilevanti variazioni della situazione lavorativa indicate nell'allegato A parte 5 del decreto 29 dicembre 2015

### **Art. 6**

#### **Validità ed aggiornamento dell'attestazione**

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. La DSU scaduta è valida per le prestazioni già richieste.
2. il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
  - a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
  - b. per i procedimenti che prevedono l'accesso all'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata se consente l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.
  - c. per i servizi scolastici l'ISEE è presentato all'atto dell'iscrizione al servizio in caso di richiesta di accesso a tariffa agevolata. E' fatto obbligo al richiedente le prestazioni di comunicare al servizio in corso d'anno eventuali variazioni.
3. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero si verificano le condizioni che determinano la necessità di richiedere l'ISEE corrente.

## **Art. 7**

### **Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

1. L'esenzione totale o parziale della quota di contribuzione dei servizi di cui all'art. 2 è ammessa con la relazione del Servizio Sociale che indica la richiesta di esenzione totale/parziale, il servizio oggetto della richiesta, il periodo di validità del provvedimento.

2. La valutazione sulla capacità contributiva del nucleo è effettuata secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi economici di natura assistenziale.

## **Art. 8**

### **Soglie di accesso e fasce di contribuzione**

1. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

## **TITOLO III CONTROLLI SULLE DSU**

## **Art. 9**

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

2. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

4. Il Comune esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

## **Art. 10**

### **Oggetto dei controlli dell'Ente**

1. I controlli sulle DSU sono svolti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Il Comune esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate, avvalendosi degli Uffici di cui al comma successivo

3. Il Comune si riserva di attivare convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza nonché di procedere alle segnalazioni in caso di sospette dichiarazioni non veritiere ai sensi del DL 30 settembre 2005 n. 203 e smi.

4. Il controllo puntuale e le segnalazioni di cui al DL 203/2005 riguardano i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU. E' considerato indicatore di rischio la conoscenza di precedente falsa dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA.

5. Il controllo a campione e/o la segnalazione sono effettuati su proposta dei Responsabili dei Servizi/settori erogatori. I controlli a campione sono operati mediante estrazione casuale.

## **Art. 11**

### **Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

1. Se l'attività di controllo determina una correzione del valore ISEE sono attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Se il Responsabile del procedimento di controllo rileva irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare e/o correggere la dichiarazione. L'integrazione è effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resta sospeso fino alla regolarizzazione.
3. L'integrazione e/o correzione è preceduta dalla seguente procedura: evidenza dell'errore, non incidenza sul procedimento in corso, possibilità di sanare con dichiarazione integrativa.
4. Se il responsabile del procedimento rileva elementi di falsità nella dichiarazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e all'INPS.
5. Il responsabile del procedimento si attiva per adottare, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Nelle more del procedimento penale la dichiarazione mendace, finalizzata all'assegnazione della prestazione sociale agevolata fa decadere il beneficio concesso ovvero determina l'esclusione del procedimento e la riscossione delle somme indebitamente percepite dal soggetto.
6. Al soggetto che illegittimamente fruisce delle prestazioni sociali agevolate è applicata la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12 tenendo conto dei criteri dell'art. 11 della L. 689/81.
7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

## **Art. 12**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 21 aprile 2016 con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
4. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31 agosto 2016;
5. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni concesse per gli altri servizi restano confermate fino alla scadenza prevista dal beneficio stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.